

Osservatorio sull'arbitrato

di Alessandro Motto e Stefania Serafini



CAMERA
ARBITRALE
MILANO

@ Il testo integrale dei provvedimenti è disponibile su: www.ipsoa.it/lesocieta (*)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA

CONTROVERSIE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI
E SINDACI: ESCLUSA LA COMPETENZA ARBITRALE
SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA CLAUSOLA
COMPROMISSORIA

@ Camera Arbitrale di Milano, lodo 2011 - Arbitro Unico
- L. Salvaneschi - Soc. Alfa s.r.l. c. X ed altri

Società - Clausola compromissoria statutaria - Controversie nei confronti di amministratori e sindaci

(D.Lgs. n. 5/2003, art. 34; Cod. proc. civ. art. 808 quater, Cod. civ. art. 2476)

Per le controversie nei confronti di amministratori e sindaci non sussiste la competenza arbitrale, se ciò non è espressamente previsto dalla clausola compromissoria.

Quando la clausola compromissoria statutaria stabilisce che siano deferite in arbitri le controversie tra i soci e tra i soci e la società relativi al rapporto sociale, senza prevedere espressamente che siano devolute in arbitri anche le liti nei confronti degli amministratori e dei sindaci, non sussiste la competenza degli arbitri rispetto alle domande con cui il socio ha esercitato l'azione sociale e l'azione individuale di responsabilità nei confronti dell'amministratore. A contraria conclusione non si può pervenire sulla base della regola di interpretazione della convenzione arbitrale dettata dall'art. 808 quater c.p.c., atteso che la disposizione *de qua* impone un'interpretazione estensiva del patto compromissorio, soltanto quando ne sia dubbio il significato; simile dubbio, tuttavia, non ricorre, quando manca ogni riferimento nella clausola compromissoria statutaria alle liti che coinvolgono gli organi sociali.

Non constano precedenti in termini.

AMBITO DI EFFICACIA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA

@ Tribunale di Prato 26 gennaio 2012 - Pres. Genovese - Rel. Acerbi - Chiarlitti c. Theoerema s.r.l. e altri

Società - Clausola compromissoria - Controversie nei confronti di amministratori e sindaci - Controversie nei confronti di terzi

(D.Lgs. n. 5/2003, art. 34)

La clausola compromissoria statutaria, la quale prevede che siano deferite in arbitri le controversie nei riguardi degli amministratori, è vincolante nei loro confronti,

quantunque non siano soci della società e non abbiano espressamente accettato la convenzione arbitrale. Qualora la clausola compromissoria preveda che siano deferite in arbitri anche le controversie nei confronti di soggetti terzi rispetto alla società, la convenzione arbitrale è efficace anche nei loro confronti, quando essi, chiamati in giudizio di fronte al giudice dello Stato, in tale sede abbiano sollevato l'*exceptio compromissi*.

La clausola compromissoria statutaria, la quale preveda che siano deferite in arbitri le controversie nei riguardi degli amministratori, è vincolante nei loro confronti, quantunque non siano soci della società e non abbiano espressamente prestato consenso alla convenzione arbitrale all'atto di accettazione dell'incarico. Rilevato che, a norma dell'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 5/2003, «gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro», il Tribunale ha ritenuto che gli amministratori, con l'accettazione dell'incarico, in forza di un implicito consenso, accettano altresì che siano deferite in arbitri le controversie che dovessero insorgere con la società. Conseguentemente, tali soggetti sono vincolati alla convenzione arbitrale, pur in difetto di un'espressa e specifica manifestazione di volontà a ciò diretta. Inoltre, qualora la clausola compromissoria inserita nello statuto sociale deferisca in arbitri anche le controversie che dovessero insorgere con soggetti terzi rispetto alla società - nella specie, la convenzione arbitrale prevedeva che fossero devolute in arbitri le liti «tra i soci nonché tra la società e i soci o loro aventi causa, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto o all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto» - la convenzione arbitrale è efficace anche nei loro confronti, quando essi, chiamati in giudizio di fronte al giudice dello Stato, in tale sede abbiano sollevato l'*exceptio compromissi*; infatti, secondo il Tribunale, per tal via è manifestata una volontà incompatibile con quella di contestare la *potestas iudicandi* arbitrale. Sulla base di tale motivazione, è stata dichiarata la competenza degli arbitri a decidere le domande con cui l'attore aveva richiesto l'annullamento di contratti preliminari e definitivi di compravendita stipulati dall'amministratore della società con i propri figli, terzi rispetto alla società. Il Tribunale, quindi, ha ritenuto non ostativa rispetto alla competenza arbitrale la circostanza che le domande dell'attore riguardassero diritti non aventi titolo nel rapporto sociale e che le domande *de quibus* fossero state proposte nei confronti di soggetti, i quali non erano soci, né loro aventi causa.

Nota:

(*) Si ringrazia la Camera Arbitrale di Milano per la collaborazione. I lodi della Camera Arbitrale sono messi a disposizione in forma anonimizzata, a cura della stessa.